

DR

Oggetto:
Bando per l'ammissione
ai Corsi di Formazione per
il conseguimento della
Specializzazione per le
attività di sostegno
a.a. 2022/2023

Decreto Rettorale

Il Rettore

VISTA la Legge 7.8.1990, n. 241 recante norme sul procedimento amministrativo e accesso agli atti e successive modifiche ed integrazioni ed i relativi Regolamenti di attuazione;

VISTA la Legge 5.2.1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il D. Lgs.30.6.2003, n. 196 "codice in materia di dati personali", GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, n. 2016/679) e il D. Lgs. 10.8.2018, n. 101;

VISTO il D. Lgs. 11.4.2006, n. 198, "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.M. MIUR del 10.9.2010 n. 249, recante "Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244" ed in particolare gli articoli 5 e 13 e le relative disposizioni attuative;

VISTA la Legge 8.10.2010 n. 170, recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";

VISTO il Decreto 30.9.2011 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli artt. 5 e 13 del decreto 10.9.2010, n. 249";

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, concernente "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTO il D.M. 1.12.2016, n. 948, recante "Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della Ricerca 10 settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni";

VISTO il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, concernente il "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, comm1 180 e 181, lett. b), della Legge 13 luglio 2015, n. 107", in particolare l'art. 5;

Ripartizione Didattica

Dirigente
Antonella Bianconi

Responsabile Area
Matteo Tassi

Responsabile Ufficio
Catia Dorilli

**Responsabile
del procedimento**
Catia Dorilli

VISTO il D.M. 9 maggio 2017 n. 259 concernente la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di I e II grado previste dal D.P.R. n. 19/2016;

VISTO il D.M. 8.2.2019, n. 92, recante "Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni";

VISTO il D.M. 12.2.2020, n. 95 recante disposizioni relative all'attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno scolastico TFA 2019/2020;

VISTO il D.I. n. 90 del 7.8.2020;

VISTA la nota Interministeriale n. 22369 del 13.8.2020;

PRESO atto del Decreto Direttoriale del Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, Umane e della Formazione n. 17/2023 con il quale è stato approvato il regolamento didattico del corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità VIII ciclo per l'a. a. 2022/2023, afferente al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione;

VISTO inoltre il Decreto Interministeriale 29.05.2023 n. 691 "Determinazione della quota di riserva per l'accesso all'VIII ciclo del corso di specializzazione sul sostegno didattico per i soggetti con 36 mesi di servizio sul sostegno, negli ultimi cinque anni";

VISTO il D.M. 30.5.2023, n. 694, recante disposizioni relative all'attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2022/2023;

VISTO il D.R. n. 119 del 30.01.2023, con cui è stato attivato il corso di specializzazione per le attività di sostegno a.a. 2022/2023;

VISTA la nota del Direttore del Corso, Prof.ssa Annalisa Morganti, pervenuta in data 06.06.2023, prot. n. 178573.

Art. 1

Apertura termini/Selezioni e posti

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione per l'accesso ai **Corsi di Formazione finalizzati al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità:**

- **nella Scuola Primaria;**
- **nella Scuola Secondaria di primo grado;**
- **nella Scuola Secondaria di secondo grado;**

istituiti presso questa Università per l'anno accademico 2022/2023 ai sensi del D.M. n. 249 del 10.9.2010 e dei successivi decreti ministeriali del 30.9.2011, del 1.12.2016 n. 948, del 8.2.2019 n. 92, del 12.2.2020 n. 95, del 30.05.2023 n. 694.

Il numero dei posti disponibili per i corsi offerti per ciascun ordine di scuola per l'anno accademico 2022/2023 è stabilito in conformità alla programmazione degli accessi definita ai sensi del D.M. 30.05.2023 n. 694 - Allegato A - che, per l'Università degli Studi di Perugia, prevede un totale di **250 posti**, così suddivisi:

- **Scuola Primaria: n. 100 posti;**
- **Scuola Secondaria di primo grado: n. 50 posti;**
- **Scuola Secondaria di secondo grado: n. 100 posti;**

Il 35% dei posti è destinato ai soggetti di cui al D.I. n. 691/2023 citato in premessa.

Art. 2 **Requisiti di ammissione**

Ai sensi della normativa vigente, come enunciato dall'art. 3, comma 1, del D.M. 92/2019, sono **ammessi a partecipare** alle procedure di cui al presente bando i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola primaria:

- titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
- oppure
- diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002;

b) per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 59/2017 con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente.

Sono altresì ammessi con riserva ai corsi suindicati coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all'estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti

scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla specifica procedura di selezione.

Si specifica che l'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 59/2017 dispone quanto segue:

“Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di:

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

Si specifica che gli esami utili per il conseguimento dei 24 CFU devono essere stati sostenuti entro e non oltre il 31 ottobre 2022 come previsto dalla legge n. 79 del 29/06/2022.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.M. 92/2019, i requisiti previsti dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 59/2017 per i posti di insegnante tecnico-pratico sono richiesti per la partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno banditi successivamente all'anno scolastico 2024/2025.

Sino ad allora rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso.

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande: **23 giugno 2023.**

Non è consentito l'accesso alla selezione per le classi di concorso ad esaurimento o non più previste dagli ordinamenti:

A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

A-66 Trattamento testi, dati ed applicazione. Informatica;

A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena;

A-86 Trattamento testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena;

B-01 Attività pratiche speciali;

B-29 Gabinetto fisioterapico;
B-30 Addetto all'ufficio tecnico;
B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici;
B-32 Esercitazioni di pratica professionale;
B-33 Assistente di Laboratorio.

Art. 3 Domanda e termini di presentazione

La domanda di partecipazione alla prova di ammissione, redatta su modulo in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, utilizzando **l'Allegato "A"**, debitamente sottoscritta con firma autografa, a pena di esclusione, e **corredata di tutta la relativa documentazione** va presentata **esclusivamente on line collegandosi alla pagina <https://unipg.esse3.cineca.it/Home.do> a partire dalle ore 13:00 del giorno 12 giugno 2023 e entro il termine perentorio delle ore 23:59 del 23 giugno 2023** seguendo le istruzioni contenute nell'**Allegato 1**.

Si ribadisce che la domanda deve essere sottoscritta, con firma autografa e trasmessa unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, pena l'esclusione. Qualora il documento di identità non sia in corso di validità, il candidato dovrà, ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 445/2000, dichiarare in calce alla fotocopia dello stesso che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.

I candidati che siano stati riconosciuti con disabilità ai sensi della Legge n. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, che in relazione alla propria disabilità necessitano di specifici supporti durante lo svolgimento della prova e i candidati affetti da **Disturbi Specifici di Apprendimento** ai sensi della Legge n. 170/2010, dovranno allegare alla domanda, entro la data di scadenza per la presentazione della domanda stessa, a pena di decadenza dai benefici richiesti, esplicita istanza scritta nella quale risulti la tipologia di deficit/disturbo e l'ausilio necessario per lo svolgimento della prova, allegando l'originale o la copia autenticata di idonea documentazione che attesti il riconoscimento della disabilità da parte delle Autorità preposte. Ai candidati con Disturbi Specifici di Apprendimento, certificati, è concesso un tempo aggiuntivo pari al trenta per cento in più rispetto a quello definito per le prove di ammissione degli altri candidati.

Ove il grado di invalidità riconosciuto al candidato sia pari o superiore all'80%, ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.I. 90/2020 che richiama l'art.

20, comma 2-bis, della L. 104/1992, **il candidato non è tenuto a sostenere la prova preselettiva**, pertanto potrà essere ammesso direttamente alla prova scritta, ove nella domanda inserisca apposita dichiarazione e alleggi l'originale o la copia autenticata di idonea documentazione che attesti il riconoscimento della disabilità da parte delle Autorità preposte.

I candidati possono concorrere, qualora ne abbiano i titoli, a più gradi di scuola: in tale caso dovranno presentare distinte domande e relativa documentazione per ognuna di esse, incluso il versamento del “contributo di partecipazione”.

Il pagamento di € 60,00 a titolo di “contributo di partecipazione”, richiesto a pena di esclusione dalla procedura, dovrà essere effettuato utilizzando la modalità indicata nell'Allegato 2.

In nessun caso si procederà al rimborso del sopra citato contributo.

TUTTI I CANDIDATI CHE ABBIANO PRESENTATO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE SONO AMMESSI CON RISERVA AL TEST PRESELETTIVO.

PER ESIGENZE CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO ED IN OSSEQUIO AI PRINCIPI DI TEMPESTIVITÀ, EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, IL CONTROLLO SULLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE RELATIVO AL POSSESSO DEI REQUISITI DI AMMISSIONE ED AL RISPETTO DEI TERMINI E DELLE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE STESSE VERRÀ EFFETTUATO DOPO L'ESPLETAMENTO DEL TEST PRESELETTIVO, SULLE SOLE DOMANDE DEI CONCORRENTI AMMESSI ALLA PROVA SCRITTA.

Pertanto, a seguito di tale controllo, potranno risultare esclusi dall'ammissione alla prova scritta anche i candidati che abbiano conseguito nel test preselettivo un punteggio utile ai sensi dell'art. 7.

Alla domanda debbono essere allegati:

- a pena di esclusione, fotocopia di documento di identità in corso di validità;**
- autocertificazione dei titoli professionali e culturali ritenuti utili ai fini della valutazione, effettuata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, di cui allegato **modello “B”**;**

- **certificato medico** attestante il disturbo o la disabilità, ove siano stati dichiarati nella domanda, la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento della selezione o richiesta di esonero dal test preselettivo, ai sensi dell'art. 20, comma 2bis, della Legge 5.2.1992, n. 104. Il certificato stesso dovrà essere prodotto in originale o in copia autenticata.
- per i soggetti interessati a far valere almeno tre annualità di servizio sullo specifico posto di sostegno ai fini dell'esonero dal test preselettivo, come previsto dal D.l. 92/2020 e dell'art. 18 bis c. 2 del D.lgs n. 59/2017, **autocertificazione del servizio di insegnamento sul sostegno** prestato nelle Scuole, effettuata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, di cui all'allegato **modello "C"**;
- per i candidati sottoposti a misure sanitarie di prevenzione da covid-19 (isolamento e/o quarantena, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento) in concomitanza con le date delle prove selettive successive al test preselettivo del VII ciclo, **autocertificazione (utilizzando il modello "B") o certificazione** ai fini dell'esonero dal test preselettivo dell'VIII ciclo, come stabilito dal D.M. 694/2023.

I titoli accademici conseguiti all'estero dovranno essere prodotti debitamente perfezionati dall'Autorità diplomatica o consolare italiana competente per territorio secondo le normative vigenti (tradotti, autenticati, legalizzati e muniti delle previste dichiarazioni di valore).

(N.B.) Ai fini della corretta redazione della domanda e della corretta produzione della documentazione allegata alla domanda, si precisa che le dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 (con cui possono essere dichiarati stati, qualità personali e fatti tassativamente elencati nell'art. 46 citato) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (con cui possono essere dichiarati stati, qualità personali, fatti che siano a diretta conoscenza del dichiarante, e con cui può essere dichiarato che la fotocopia di un atto, di un documento, di una pubblicazione, di un titolo di studio, di un titolo di servizio è conforme all'originale), possono essere validamente rese, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 445/2000, dai cittadini italiani e dai cittadini dell'Unione Europea; i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, salvo che le leggi o i regolamenti concernenti l'immigrazione e la condizione dello straniero non dispongano diversamente, e salvo che l'utilizzabilità delle dichiarazioni sostitutive suddette sia consentita da convenzioni internazionali tra l'Italia ed il Paese di provenienza, nei limiti di tali previsioni.

L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.

Art. 4 Esclusione dalla selezione

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L'esclusione per i motivi di cui al presente bando è disposta, in qualunque momento della procedura, con motivato provvedimento dell'Amministrazione, che verrà notificato all'interessato.

Art. 5 Costituzione della Commissione giudicatrice

Le Commissioni giudicatrici delle selezioni relative ad ogni percorso di formazione, sono nominate con Decreto del Rettore. Per lo svolgimento delle prove, ciascuna commissione si avvarrà dell'assistenza di personale docente e/o non docente per l'identificazione dei candidati e la vigilanza.

Art. 6 Prove di accesso

I candidati devono sostenere e superare:

- a) **un test preselettivo**
- b) **una prova scritta**
- c) **una prova orale**

Le prove di cui alle lettere a) e b) riguarderanno:

- competenze socio-psico-pedagogiche diversificate per grado di scuola:
 - primaria
 - secondaria di primo grado
 - secondaria di secondo grado
- competenze su intelligenza emotiva, riferite ai seguenti aspetti: riconoscimento e comprensione di emozioni, stati d'animo e

sentimenti nell'alunno; aiuto all'alunno per un'espressione e regolazione adeguata dei principali stati affettivi; capacità di autoanalisi delle proprie dimensioni emotive nella relazione educativa e didattica;

- competenze su creatività e su pensiero divergente, riferite cioè al saper generare strategie innovative ed originali tanto in ambito verbale linguistico e logico matematico quanto attraverso i linguaggi visivo, motorio e non verbale;
- competenze organizzative in riferimento all'organizzazione scolastica e agli aspetti giuridici concernenti l'autonomia scolastica: il Piano dell'Offerta Formativa, l'autonomia didattica, l'autonomia organizzativa, l'autonomia di ricerca e di sperimentazione e sviluppo, le reti di scuole; le modalità di autoanalisi e le proposte di auto-miglioramento di Istituto; la documentazione; gli Organi collegiali: compiti e ruolo del Consiglio di Istituto, del Collegio Docenti e del Consiglio di Classe o Team docenti, del Consiglio di Interclasse; forme di collaborazione interistituzionale, di attivazione delle risorse del territorio, di informazione e coinvolgimento delle famiglie. Compito e ruolo delle famiglie.

La prova orale di cui alla lettera c) verterà sui contenuti delle prove scritte e su questioni motivazionali.

Art. 7

Modalità di svolgimento delle prove di accesso

TEST PRESELETTIVO:

Il **test preselettivo**, della durata di **due ore**, è costituito da **60 (sessanta)** quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne deve individuare una soltanto.

Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana.

La risposta corretta ad ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 punti.

Il test preselettivo si svolgerà secondo il seguente calendario:

- **Primaria: 5 luglio 2023 ore 10,00**

- **Secondaria di primo grado: 6 luglio 2023 ore 10,00**
- **Secondaria di secondo grado: 7 luglio 2023 ore 10,00**

Con riferimento al test preselettivo per tutti gli indirizzi di specializzazione, si ricorda che:

- come disposto dall'art. 1 comma 4 del D.I. 90/2020 *“accedono direttamente alle prove di cui all'art. 6 comma 2, lettera b) del D.M. Sostegno, ai sensi dell'art. 2, comma 8 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6.6.2020, n. 41 i soggetti che nei dieci anni scolastici abbiano svolto almeno tre annualità di servizio anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, nonché i candidati di cui all'art. 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104”*; ai sensi dell'art. 1 comma 6 del medesimo D.I. 90/2020 i candidati interessati a far valere le suddette disposizioni *“possono presentare istanza di partecipazione in un solo Ateneo per ciascuna delle distinte procedure di selezione concernenti la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado”*;
- come disposto dall'art. 2 del D.M n. 694/2023 *accedono direttamente alla prova scritta coloro che “abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento”* di cui all'art. 18 bis comma 2 del D.Lgs 59/2017;
- come disposto dall'art. 1, comma 7 del D.M. 694/2023 *“in deroga all'art. 4 comma 4 del D.M. 8 febbraio 2019 n.92, i candidati che abbiano superato la prova preselettiva del VII ciclo, ma che a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da COVID-19 (isolamento e/o quarantena, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento), non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove, saranno ammessi direttamente alla prova scritta.”*

PROVA SCRITTA

È ammesso alla **prova scritta un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili per il grado di scuola per cui si concorre.**

Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi, salva l'eventuale esclusione conseguente al controllo sulle istanze ai sensi di quanto disposto nel precedente art. 3.

La valutazione della prova scritta è espressa in trentesimi. Il punteggio minimo richiesto ai fini del superamento della prova scritta è **21/30**.

PROVA ORALE

Sono ammessi alla **prova orale** i candidati che hanno conseguito una votazione **non inferiore a 21/30** nella prova scritta.

La valutazione della prova orale è espressa in trentesimi.

La prova orale è superata se il candidato riporta una votazione **non inferiore a 21/30**.

In data 27.6.2023 verrà pubblicato all'Albo on line dell'Ateneo (reso noto anche sul sito www.unipg.it alle voci: concorsi – altri – Corsi di specializzazione per le attività di sostegno), un **avviso** con cui saranno resi noti:

- la conferma o il rinvio del calendario dei test preselettivi, nonché la sede di espletamento dei test medesimi;

- il calendario delle prove scritte e delle prove orali, nonché la sede di espletamento delle prove medesime;

- la data in cui verrà pubblicato l'Avviso contenente:

a) l'elenco degli ammessi alla prova scritta, all'esito del test preselettivo, con l'indicazione del punteggio riportato nel test medesimo;

b) l'elenco dei candidati esclusi dalla partecipazione alla selezione per mancato possesso dei requisiti o per mancato rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione o per mancato superamento del test preselettivo;

c) l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, con l'indicazione del punteggio riportato nella prova scritta, nonché l'elenco dei candidati esclusi per mancato superamento della prova scritta;

- l'eventuale rinvio delle comunicazioni di cui al presente avviso;

- ogni altra eventuale comunicazione concernente la presente selezione.

Dalla data di pubblicazione all'Albo on line dell'Ateneo degli esiti del test preselettivo e degli elenchi degli ammessi alla prova orale e degli esclusi dalla procedura selettiva, decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine di 60 giorni al Giudice amministrativo e nel termine di 120 giorni al Presidente della Repubblica).

La mancata presentazione del candidato nel giorno, nell'ora e nel luogo di espletamento delle prove fissate equivarrà a implicita rinuncia alla partecipazione alla selezione, qualunque ne sia la causa.

Eventuali variazioni della data e/o della sede di svolgimento delle prove d'esame saranno pubblicate all'Albo on line dell'Ateneo e sul sito www.unipg.it alle voci concorsi – altri - Corsi di specializzazione per le attività di sostegno.

Tali comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti.

Non sarà fornita alcuna comunicazione personale ai singoli candidati.

**Articolo 8
Obblighi del candidato**

Per sostenere le prove d'esame i candidati devono presentarsi per le operazioni di appello e di identificazione, nella sede e nell'orario resi noti ai sensi del precedente art. 7 e dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

carta di identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d'armi, tessere di riconoscimento, purché muniti di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.

I predetti documenti non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

I candidati potranno accedere all'aula di svolgimento delle prove soltanto dopo le procedure di identificazione.

Il candidato deve svolgere le prove secondo le istruzioni che saranno impartite dalla Commissione e rispettare gli obblighi previsti dal presente articolo, pena l'esclusione dalle procedure selettive.

Durante il test e la prova scritta i candidati non possono, a pena di esclusione:

- comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con i componenti della Commissione Giudicatrice;
- introdurre in aula carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche di alcun genere e quant'altro venga comunicato prima dell'inizio della prova.

Articolo 9 Titoli valutabili

Ai fini della compilazione della graduatoria finale degli ammessi al corso, sono ammessi a valutazione i sottoindicati titoli, posseduti alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione e dichiarati secondo le modalità di seguito indicate.

Il punteggio massimo ad essi attribuibile è pari a 10 punti complessivi ed è ripartito nel modo seguente:

1. TITOLI PROFESSIONALI (fino ad un massimo di punti 5)

- Servizio di insegnamento sul sostegno prestato nelle istituzioni del sistema scolastico nazionale, statali e paritarie, nel grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione alle attività di sostegno:
 - da 180 a 359 giorni: punti 1
 - da 360 a 540 giorni: punti 1,5
 - da 541 a 720 giorni: punti 2
 - da 721 giorni e oltre: punti 3;
- Servizio di insegnamento sul sostegno prestato nelle istituzioni del sistema scolastico nazionale, statali e paritarie, nel grado di scuola diverso da quello per il quale si intende conseguire la specializzazione alle attività di sostegno, ivi compreso l'incarico di esperto di TIC nell'ambito dell'integrazione scolastica o servizi (minimo 6 mesi

continuativi) nell'ambito delle disabilità, se non già inclusi in altre voci di cui al presente articolo:

- da 180 a 359 giorni: punti 0,5
- da 360 a 540 giorni: punti 1
- da 541 a 720 giorni: punti 1,5
- da 721 giorni e oltre: punti 2;

2. TITOLI CULTURALI (fino ad un massimo di punti 5)

- a) Dottorato di ricerca nel SSD M-PED/03: punti 2
- b) Dottorato di ricerca nei SSD M-PED/01; M-PED/02; M-PED/04 e in tutti quelli relativi ai settori M-PSI: punti 1 per ciascun dottorato;
- c) Altri titoli di studio di almeno 60 cfu inerenti ai contenuti disciplinari dei SSD sopra riportati: punti 0,5 per ciascun titolo;
- d) Abilitazioni all'insegnamento ulteriori a quella eventualmente dichiarata quale requisito di ammissione al concorso: punti 1 per ciascuna abilitazione;
- e) Titoli certificati maturati nell'ambito specifico delle disabilità, non previsti nel presente articolo: 0,1 punti per ciascun titolo.

Modalità di produzione dei titoli

A pena di non valutazione, i titoli, in carta libera, dovranno essere presentati in una delle seguenti modalità:

- originale o copia autenticata;
- copia dichiarata conforme all'originale, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 dello stesso D.P.R. n. 445/2000 (Allegato "B"), dai soggetti a ciò autorizzati ai sensi della normativa vigente (cittadini italiani e cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, senza limitazioni);
- autocertificazione del possesso dei titoli, effettuata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, resa utilizzando l'Allegato "B", dai medesimi soggetti di cui al precedente punto, a ciò autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Per i candidati non abilitati all'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000 (vedi N.B. sub art.3), il possesso dei titoli dovrà essere comprovato mediante produzione dei relativi certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, legalizzati, ove necessario, e corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

Nelle dichiarazioni sostitutive il candidato dovrà specificare in modo analitico e preciso ogni elemento utile ai fini della valutazione del titolo dichiarato.

A pena di non valutazione, ai titoli redatti in lingua straniera deve essere obbligatoriamente allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale oppure certificata conforme al testo straniero mediante dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Non saranno presi in considerazione i titoli pervenuti dopo il termine di scadenza per la presentazione delle domande.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui all'Allegato "B" devono essere sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, 3° comma, del D.P.R. 445/2000 ai fini della loro validità ed efficacia.

L'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del medesimo D.P.R.

Il controllo e la valutazione dei titoli, previa formulazione dei criteri da parte della Commissione giudicatrice, sono svolti dopo l'espletamento e dopo la correzione della prova scritta, solo sulle domande dei candidati ammessi alla successiva prova orale.

La Commissione, nelle sedute di svolgimento della prova orale, prima dell'inizio della prova stessa, comunicherà a ciascun candidato il risultato della valutazione dei titoli.

Non è consentito il riferimento a documenti presentati presso questa o altre amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.

Articolo 10

Graduatorie e iscrizione al Corso

La graduatoria degli ammessi al Corso di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità, per ciascun grado di scuola, è formata, nei limiti dei posti messi a bando, sommando i risultati delle prove di cui all'articolo 6 comma 2, lettere b) e c) del D.M. Sostegno, purché superate ciascuna col conseguimento di una valutazione non inferiore a 21/30, al punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli di cui al comma 8 del medesimo decreto. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parità, ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio, prevale il candidato anagraficamente più giovane.

Le graduatorie per ciascun ordine e grado di scuola saranno pubblicate, con codice identificativo corrispondente al numero di prematricola risultante al momento dell'iscrizione al concorso, all'Albo on line dell'Ateneo e sul sito www.unipg.it - concorsi - altri - Corsi di specializzazione per le attività di sostegno.

L'importo del contributo di iscrizione al Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno è stabilito dal relativo Regolamento Didattico in € 3.000,00. Per i corsisti di cui all'art. 3, comma 5 del D.M. 92/2019, il contributo di iscrizione è pari ad € 1.500,00.

In caso di collocamento in posizione utile in graduatoria in più ordini di scuola, il candidato deve optare per l'iscrizione a un solo corso.

Non sarà fornita alcuna comunicazione personale ai singoli candidati.

Ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6, del D.M. 92/2019, l'Ateneo predispone percorsi abbreviati, finalizzati all'acquisizione del titolo, per i soggetti che hanno già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un altro grado di istruzione e risultino utilmente collocati in graduatoria di merito, ovvero ammessi in soprannumero ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.M. 92/2019. A tal fine l'Ateneo valuterà le competenze già acquisite e predisporrà i relativi percorsi, fermo restando l'obbligo di acquisire i 9 crediti di laboratori e i 12 crediti di tirocinio espressamente previsti dal citato decreto 30.9.2011 come diversificati per grado di istruzione.

Art. 11 Soprannumerari

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.M. 92 del 8.2.2019 sono ammessi in soprannumero ai relativi percorsi i soggetti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione:

- a) abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
- b) siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
- c) siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.

Per la domanda di iscrizione ed i conseguenti termini e le modalità di versamento della quota di iscrizione si rinvia ad un avviso che sarà pubblicato sul sito www.unipg.it - concorsi - altri - Corsi di specializzazione per le attività di sostegno.

Art. 12 Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento di cui al presente decreto è la Dott.ssa Catia Dorilli, Responsabile Ufficio Procedure selettive - Ripartizione Didattica.

Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all'Ufficio Procedure Selettive ESCLUSIVAMENTE mediante il seguente indirizzo mail: servizio.accessoprogrammato@unipg.it

Art. 13 Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali richiesti dal presente bando è finalizzato esclusivamente per tutte le attività connesse alla selezione. L'informativa, resa ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, è disponibile al seguente indirizzo: <https://www.unipg.it/protezione-dati-personali/informative>.

Art. 14 Pubblicità

Il presente bando verrà pubblicato all'Albo on-line dell'Ateneo.

Il bando e la relativa modulistica sono consultabili e scaricabili all'indirizzo Internet dell'Ateneo: www.unipg.it - alle voci: concorsi - altri - Corsi di specializzazione per le attività di sostegno.

Eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni al presente bando saranno resi noti in via esclusiva tramite pubblicazione sul sito web dell'Ateneo; pertanto i candidati sono tenuti a consultare tale sito all'indirizzo www.unipg.it alle voci: concorsi - altri - Corsi di specializzazione per le attività di sostegno.

Art. 15 Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica la normativa vigente in materia, in quanto compatibile.

Il Rettore
Prof. Maurizio Oliviero

(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)